



COMUNE DI SASSETTA

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO DI ONOMASTICA, NUMERAZIONE CIVICA ED ADEMPIMENTI ECOGRAFICI

INDICE:

Principi Generali	Art. 1
Definizioni	Art. 2
Competenze	Art. 3
Area di circolazione	Art. 4
Targhe viarie	Art. 5
Numerazione civica	Art. 6
Numeri civici per futuri accessi	Art. 7
Numerazione civica interna	Art. 8
Targhe dei numeri civici	Art. 9
Variazioni dell'onomastica	Art. 10
Obblighi - Divieti - Vigilanza	Art. 11
Disposizioni finali	Art. 12
Riferimenti normativi	

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 8 del 28 aprile 2011

REVISIONATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 8 del 27 aprile 2017

ART. 1 - Principi Generali

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica delle aree di circolazione di tutto il territorio comunale e la numerazione civica, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali e dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Il Comune di Sassetta tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le denominazioni rispettino l'identità culturale e civile del paese.

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modifiche e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia nazionali o regionali che permettano l'immediata applicazione senza atti di recepimento.

ART. 2 - Definizioni

Area di circolazione:

Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

Qualsiasi porzione di terreno, di qualsiasi forma e misura, anche se di proprietà privata ma di uso pubblico (in seguito ad abitudini consolidate nel tempo) destinato alla viabilità sia veicolare, sia ciclabile o solamente pedonale, è un'area di circolazione.

Base territoriale:

Il territorio comunale viene ripartito in località abitate e sezioni di censimento che costituiscono le basi territoriali.

Cartografia:

Insieme di conoscenze scientifiche, tecniche, artistiche, finalizzate alla rappresentazione simbolica ma veritiera di informazioni geografiche su supporti piani (carte geografiche) o sferici (globi).

Nello specifico, per quello che interessa questo regolamento, sono disegni di mappe ed estratti cartografici restituiti su base della Carta Tecnica Regionale riportanti alcuni tematismi quali: l'insieme delle aree di circolazione, i numeri civici, le sezioni di censimento, i fabbricati e le strade provenienti dagli elenchi della pianificazione urbanistica comunale. Possono essere prodotti da un GIS.

Case sparse:

Disseminate sul territorio.

Centro abitato:

Aggregato di case con servizi e esercizi pubblici e una manifesta vita sociale. Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento della popolazione.

G.I.S.:

Geographic Information System, tradotto letteralmente: sistema informatico geografico.

Un GIS è un sistema informatico computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (georiferiti). E' un sistema in grado di produrre, gestire e analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche quali informazioni in un database relazionale.

Località abitata:

Area più o meno vasta del territorio, di norma con un nome proprio, sul quale si trovano una o più case raggruppate o sparse.

Nucleo abitato:

Gruppo di case, distanziate tra loro da non più di trenta metri, con almeno cinque famiglie.

Numerazione civica:

E' l'operazione di attribuzione di numeri distintivi agli accessi di fabbricati su pubblica via.

Onomastica:

Studio del significato e dell'origine di un nome proprio di un luogo. Dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

Piano Topografico:

La base cartografica comunale detta piano topografico definisce le basi territoriali, dove sono individuate le località abitate; le basi territoriali vengono approvate dall'ISTAT in occasione del censimento della popolazione.

Sezione di censimento:

Unità territoriale minima del comune, costituita da un solo corpo delimitato da una linea spezzata chiusa, contenuta all'interno di una e una sola località.

SIT:

Sistema Informativo Territoriale.

E' "il complesso di uomini, strumenti e procedure (spesso informali) che permettono l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono disponibili, validandoli, nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha la necessità per svolgere una qualsivoglia attività" come lo definisce il Prof. Mogorovich (1988).

Strada:

Secondo il Codice della Strada per strada si intende l'area destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali.

Stradario:

E' l'insieme delle aree di circolazione, quale prodotto di un tematismo GIS tradotto in cartografia approvata dalla Giunta comunale.

Deve contenere in particolare l'elenco delle aree di circolazione, la loro denominazione, il loro dimensionamento espresso in superficie (nel GIS come elementi areali), i riferimenti di inizio e di fine e quindi il verso di percorrenza, nonché i numeri civici individuanti i punti di accesso su ogni area di circolazione.

Topografia:

E' lo studio degli strumenti di rilievo e dei metodi operativi, sia di calcolo che di disegno, che sono necessari per ottenere una rappresentazione grafica, più o meno particolareggiata, di una parte della superficie terrestre.

Nello specifico, per quello che interessa il presente regolamento, il campo topografico è rappresentato da tutto il territorio comunale già restituito con la Carta Tecnica Regionale nelle scale 1:10.000 e 1:2.000, base per i tematismi prodotti dal GIS.

Toponimo:

Nome di un luogo.

Toponomastica:

Insieme dei nomi di un luogo e studio di essi. L'analisi toponomastica è lo studio dei nomi dei luoghi, della loro origine e della loro evoluzione.

In particolare, per quello che interessa il presente regolamento, i nomi delle località del territorio comunale, delle aree di circolazione, dei nuclei abitati, e di tutti gli altri elementi componenti la Carta Tecnica Regionale ritenuta di supporto e di base (strade, corsi d'acqua, laghi, ecc.).

Unità ecografica:

semplice: le unità ecografiche semplici sono le abitazioni, gli uffici o i locali di esercizio commerciale e simili; queste unità sono in uno stesso fabbricato i cui accessi sono contraddistinti da numeri civici.

complessa: l'insieme di fabbricati raggruppati in un complesso edificato, delimitato da aree di circolazione e/o limiti geomorfologici (o di altro tipo per es. confini amministrativi), noto come isolato, costituisce una unità ecografica complessa.

ART. 3 – Competenze

Le deliberazioni in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale. La Giunta delibera anche sulle caratteristiche (materiale, colore, ecc.) delle targhe dell'onomastica e della numerazione civica.

Le competenze della gestione del GIS inerente il piano topografico e lo stradario sono attribuite all'Ufficio Urbanistica.

E' compito dell'Ufficio Anagrafe, su segnalazione dell'Ufficio Urbanistica, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento della toponomastica stradale.

L'Ufficio Anagrafe provvede ad istruire le pratiche di denominazione delle aree di circolazione avvalendosi della collaborazione dell'area tecnica per la redazione delle planimetrie e per la determinazione delle dimensioni dell'area di circolazione.

La deliberazione che indica la denominazione di aree di circolazione deve essere inviata al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'Interno, può derogare al divieto di intitolare vie, piazze e altri luoghi pubblici o di uso pubblico, a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Le proposte di modifica della denominazione delle aree di circolazione devono essere motivate e devono ottenere la preventiva approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione tramite richiesta alla Sovrintendenza ai Monumenti.

L'iniziativa di proporre toponimi in caso di revisione della toponomastica spetta a:

- Consiglio Comunale;
- Singoli consiglieri comunali;
- Associazioni locali.

Nel SIT (Sistema Informativo Territoriale) confluiscono le banche dati con riferimenti territoriali degli Uffici comunali quali: Anagrafe, Tributi, Urbanistica.

ART. 4 - Area di circolazione

Ogni via, strada, viale, passeggiata, piazza, largo, piazzale, vicolo, salita e simili, compresi i luoghi privati aperti al pubblico (es. le strade vicinali) deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla, e che risulta dallo stradario.

Fanno parte delle aree di circolazione tutte le strade classificate tali dal Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 28.10.2005, individuate nella "Carta delle strade" del quadro conoscitivo.

La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente posizionate in modo da essere ben visibili da chi vi si immette.

All'interno dell'area di circolazione tutti gli accessi che immettono nelle unità ecografiche semplici (abitazioni, negozi ecc.) devono avere una propria numerazione progressiva.

ART. 5 - Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte:

- per ogni area a sviluppo lineare (aree a tratta rettilinea), almeno ai due estremi;
- per ciascuna piazza agli incroci con le principali vie che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate sulla facciata dei fabbricati, se immediatamente prospicienti le aree di circolazione, oppure su appositi sostegni posizionati nel posto più idoneo, compatibilmente con le norme del Codice della Strada, devono essere ben visibili dall'area di circolazione ovvero da una distanza di almeno 10 metri.

Le targhe, per un'agevole individuazione e per una facile lettura, devono essere posizionate ad un'altezza minima di cm. 200 dal suolo e dovranno avere dimensioni minime di cm. 40 di lunghezza e di cm. 25 di altezza.

Le spese relative all'acquisto e la posa in opera delle targhe che indicano le aree di circolazione sono a totale carico dell'Amministrazione comunale.

Nelle aree di circolazione interne al centro storico, in quelle limitrofe ed in quelle convergenti, le targhe da apporsi sulle facciate degli edifici devono essere di ceramica o di pietra. Nella scelta del materiale deve essere data priorità alla visibilità delle scritte ed alla loro facilità di lettura in relazione allo sfondo di facciata dell'edificio ed al contesto architettonico/ambientale, in particolare il colore delle scritte e del fondo devono essere tali da facilitarne il riconoscimento e la lettura.

ART. 6 - Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che inizia dall'estremità più vicina al centro urbano e che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri arabi, a partire dall'inizio stabilito dalla delibera di Giunta Comunale di assegnazione dell'onomastica.

Per le aree a sviluppo lineare (aree a tratta rettilinea secondo la terminologia GIS) i numeri verranno assegnati in successione naturale, a sinistra i dispari e a destra i pari.

Nelle strade che dipartono da altre di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.

Per le aree a sviluppo poligonale (es. piazze) la numerazione sarà progressiva a cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto della via più importante o ritenuta tale.

Ogni accesso che dall'area di circolazione immette, direttamente o indirettamente, ad una unità ecografica (sia abitazione, ufficio, esercizio di qualunque attività economica o di altro tipo) deve essere contraddistinto da un numero.

Sono esclusi dalla numerazione: le porte delle chiese, gli ingressi dei fienili, delle stalle, degli annessi agricoli e simili, dei volumi tecnici e di qualsiasi altro immobile adibito ad impianti.

Gli accessi sono diretti quando dall'area di circolazione si accede direttamente all'immobile; sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede a corti, cortili o aree di uso privato, sui quali si affacciano gli immobili interessati. Negli accessi indiretti il numero civico viene apposto dove questi si affacciano sull'area di circolazione (es. cancello).

La targhetta indicante il numero civico deve essere collocata a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad una altezza da terra di:

- almeno cm. 170, nel caso di accesso diretto, su facciata di edificio,
- almeno cm. 90, nel caso di accesso indiretto, su muretto di recinzione o su colonnine di cancello, e deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura e spese dei possessori dell'immobile.

In caso di accesso indiretto ad unità ecografica con porta d'ingresso ben visibile e posta a poca distanza dall'area di circolazione e quindi dal cancello d'ingresso, la targa indicante il numero può essere posta a fianco della porta invece che a fianco del cancello.

Comunque l'Ufficio Urbanistica ha facoltà di procedere alla numerazione degli accessi nel modo che ritiene più idoneo ed opportuno nel rispetto delle regole di cui commi da uno a cinque precedenti, in ragione della migliore gestione e lettura del SIT comunale.

ART. 7 - Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni (aree edificabili) devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Se per l'apertura di nuovi accessi la riserva dei numeri fosse esaurita e non fosse disponibile neanche un civico da assegnare, ad ogni nuovo accesso verrà assegnato il civico che precede seguito dalla lettera minuscola dell'alfabeto in via progressiva.

ART. 8 - Numerazione civica interna

L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o ambienti destinati a esercizi di attività professionali, commerciali ecc..

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala devono essere contrassegnati con una serie di numeri arabi ordinati progressivamente dal piano più basso al piano più alto e da sinistra verso destra; terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati. I numeri devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate in alto a destra di ciascuna porta dell'unità ecografica semplice a cura dei proprietari.

E' fatto obbligo ai proprietari delle unità ecografiche acquistare per proprio conto e porre in opera le targhe della numerazione interna.

Le targhe della numerazione interna devono avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni di almeno cm. 12 x 10;
- materiale resistente;
- colore del fondo e della cifra tali da essere facilmente riconoscibili.

ART. 9 - Targhette numeri civici

I numeri civici devono essere indicati su targhette di materiale resistente. Devono essere ben visibili dall'area di circolazione.

Nelle aree di circolazione esterne al centro storico, oltre al numero la targhetta dovrà contenere il nome del Comune e la denominazione dell'area di circolazione.

La targhetta del numero civico deve misurare almeno cm. 15 x 12.

Nelle aree di circolazione interne al centro storico ed a quello edificato deve essere di ceramica o di pietra. Nella scelta del materiale deve essere data priorità alla visibilità delle scritte ed alla loro facilità di lettura in relazione allo sfondo di facciata dell'edificio ed al contesto architettonico/ambientale, in particolare il colore delle scritte e del fondo devono essere tali da facilitarne il riconoscimento e la lettura.

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, per gli edifici di nuova costruzione e per nuovi accessi creati su edifici esistenti, il proprietario, all'atto di richiesta di agibilità o di abitabilità, deve presentare apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico che l'indicazione della numerazione interna.

La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica, e dovrà contenere il numero degli accessi.

Alla domanda dovrà essere allegata planimetria in scala idonea e la ricevuta di versamento della somma equivalente al costo delle targhette occorrenti.

Nel caso di revisione generale dell'onomastica e della numerazione civica l'apposizione delle targhette dei nuovi numeri sarà effettuata a cura e spese del Comune, in tal caso è obbligo della proprietà delle unità ecografiche acquistare e porre in opera le targhette della numerazione civica esterna riguardanti gli accessi indiretti per i numeri ripetuti sulle porte degli edifici interni alle corti, giardini, aree private chiuse e recintate.

L'Ufficio Urbanistica provvede all'inserimento del nuovo accesso nel SIT ed assegna il numero civico, l'Ufficio Anagrafe provvede all'aggiornamento nel sistema anagrafico ed alle successive conseguenti incombenze fino alla comunicazione dell'evento all'interessato.

ART.10 - Variazioni dell'onomastica

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Non si può dare la stessa denominazione a due aree di circolazione della stessa specie. E' ammessa l'omonimia in aree di circolazione di specie diverse, per esempio possono coesistere Piazza della Chiesa e Via della Chiesa.

Una volta esecutiva la delibera di Giunta Comunale di assegnazione di nuovi toponimi o di variazione di toponimi esistenti, l'Ufficio Anagrafe provvederà a dar corso a tutti i provvedimenti di carattere anagrafico relativi ai cittadini residenti nella zona interessata.

La modifica della denominazione di un'area di circolazione deve essere ampiamente motivata e può essere effettuata in presenza di variazioni urbanistiche o per revisione generale in occasione dei censimenti della popolazione.

ART. 11 - Obblighi - Divieti - Vigilanza

Le targhe viarie sono collocate dal Comune sui muri degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili sui cui muri sono state apposte le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Le targhe della numerazione civica e della numerazione interna sono collocate a cura dei proprietari.

E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne e interne in difformità delle indicazioni del presente regolamento.

E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere poco visibili le targhe dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibili le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione ed è obbligato all'immediato ripristino a regola d'arte.

La richiesta dell' indicazione dei numeri civici e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità e/o agibilità di un immobile.

Il Comune addebita il costo della targhetta del civico al proprietario dell'immobile; il proprietario ha l'obbligo di corrispondere al Comune il costo della targa del civico consegnatagli e di apporla come indicato nel presente Regolamento; il proprietario ha l'obbligo inoltre di reperire per proprio conto e installare le targhe della numerazione interna, osservando le disposizioni contenute in questo regolamento.

Se il proprietario non ottempera agli obblighi contenuti nel presente articolo entro trenta giorni dall'assegnazione, vi provvederà il Comune rimettendo le spese al proprietario.

Le spese per le variazioni dell'onomastica e la conseguente nuova numerazione civica sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri agli accessi ai fabbricati.

Le seguenti violazioni agli obblighi ed ai divieti disposti nel presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata:

<u>INFRAZIONE</u>	<u>SANZIONE in euro</u>
Attribuzione abusiva del numero civico	da 50,00 a 300,00
Mancata richiesta di attribuzione del numero civico	da 50,00 a 300,00
Mancata esposizione della targhetta	da 50,00 a 300,00
Apposizione di targhetta non regolamentare	da 25,00 a 150,00
Targhetta non leggibile	da 25,00 a 150,00

Le sanzioni sopra descritte sono irrogabili dalla Polizia Municipale a decorrere dal 90° giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 12 - Disposizioni finali

L'onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate in rispetto delle leggi statali e secondo le direttive dell'ISTAT, evitando il cambio di denominazione di un'area se non necessario, per non arrecare disagi ai cittadini.

Il Comune deve comunicare le variazioni agli Enti pubblici ed ai gestori di servizi pubblici che operano a vario titolo sul territorio comunale (Aziende USL, Poste, Protezione Civile, Enel, ecc.)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alla normativa per l'Edilizia, al Codice della Strada, al Piano Strutturale del Comune.

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Riferimenti normativi

R.D.L. 10 maggio 1923 n.1158 – Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali.

Legge 23 giugno 1927 n.1188 – Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.

Legge 24 dicembre 1954 n.1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

D.L. 28 febbraio 1983 n.55 - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 (art.27 comma 9).

D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 – Regolamento anagrafico della popolazione residente.

Istruzioni per l'ordinamento ecografico (allegato al volume ISTAT "Anagrafe della popolazione – metodi e norme, serie B – n.2, edizione 1992).

Circolare ISTAT n.5 del 4 febbraio 2000 prot.874 – Adempimenti richiesti ai Comuni per la preparazione del 14° censimento generale della popolazione.

Circolare del Ministero dei Trasporti n.21 del 21 marzo 1967 – Variazione toponimi cittadini.

Circolare del Ministero dell'Interno n.10 dell'8 marzo 1991 – Atto di deliberazione del Comune in materia di toponomastica.

D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 – Nuovo codice della strada.

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 – Regolamento del Codice della strada.

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (artt.24 e 25).

Informativa ISTAT del 6 maggio 2014 aggiornata al 27 novembre 2014 - Precisazioni relative all'attività di inserimento e validazione dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) in ANSC, tramite l'utilizzo del "Portale per i comuni".